

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3011

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **CERVONE e LETTIERI**

Presentata l'11 marzo 1966

Modifica all'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599,
sullo stato dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! --- Secondo le vigenti disposizioni, il sottufficiale che nei gradi di maresciallo capo e ordinario raggiunge i limiti di età, può essere trasferito — a sua domanda e qualora ne venga riconosciuto meritevole — nel ruolo speciale « mansioni di ufficio », continuando a rimanere in servizio permanente effettivo, ma senza possibilità di ulteriore sviluppo di carriera.

Tale situazione appare ingiusta ove si consideri che i predetti sottufficiali continuano a

rimanere in servizio permanente effettivo, ed umilia le legittime aspirazioni di questi valorosi servitori della Nazione che nel raggiungimento del grado massimo della loro categoria vedono il giusto riconoscimento di lunghi anni di duro ed impegnativo servizio.

A tale stato intende ovviare la presente legge che affidiamo alla vostra sensibilità e che ci auguriamo possa riscuotere il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, modificato dall'articolo 8 della legge 10 giugno 1964, è sostituito dal seguente:

« Il sottufficiale che nei gradi di aiutante di battaglia, di maresciallo dei tre gradi e di capo di prima, seconda e terza classe raggiunge l'età indicata nella tabella A annessa alla presente legge, è trasferito — ove ne faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole —

in un ruolo speciale continuando a rimanere in servizio permanente.

Il sottufficiale che alla data di trasferimento in detto ruolo speciale non riveste il grado massimo, può conseguire la promozione al grado superiore dopo che siano stati promossi i sottufficiali di pari grado ed anzianità del ruolo unico delle Armi e dei Servizi.